



La contrattualistica: fattore determinante del miglioramento dell'assistenza

ETICA CONTRATTUALE: NECESSITA' O ARABA FENICE?

Stefano Zingoni

PAROLE CHIAVE:

1. APPARTENENZA

2. CONFRONTO

3. CONDIVISIONE

4. COERENZA

5. VERIFICA

6. RIMODULAZIONE


7. **ETICA:** "l'e. va distinta sia dalla politica sia dal diritto, in quanto ramo della filosofia che si occupa più specificamente della sfera delle azioni buone o cattive e non già di quelle giuridicamente permesse o proibite o di quelle politicamente più adeguate." (E. Treccani)

FASI NELLE QUALI LE PAROLE CHIAVE DEVONO TROVANO APPLICAZIONE:


- **DI SCELTA STRATEGICA**
- **DI PROGETTAZIONE**
- **DI CONTRATTAZIONE**
- **DI APPLICAZIONE**
- **DI ESITO**

una contrattualistica coerente è, per i protagonisti di una medesima realtà:

- 1. un passaggio obbligato tra la progettualità condivisa ed il miglioramento assistenziale atteso dagli attori e dai fruitori del processo.**
- 2. Un articolato di diritti/doveri che obbligano le parti a comportamenti professionali, amministrativi ed organizzativi orientati al miglioramento.**



Emerge in tutte le fasi del processo il concetto di “etica contrattuale” come codice comportamentale tra parti sinceramente rivolte al cambiamento e come impegno ad evitare che riserve, non superate dagli atti conciliativi tipici del meccanismo pattizio, rappresentino un intralcio delle fasi applicative.

- 
- **La contrattualistica è quindi effettivamente fattore determinante del miglioramento dell'assistenza quando non si ferma alla progettualità del miglioramento.**
 - **I ritardi, le incoerenze, le strumentalizzazioni nelle varie fasi del processo non sono da valutare soltanto in termini economici, ma anche di inadempienza ad un obbligo assistenziale assunto e di impedimento alla verifica ed “implementazione” delle scelte.**

QUANTO DI TUTTO QUESTO APPREZZIAMO NELLA REALTÁ?

- **NAZIONALE**

- **REGIONALE**



**TROPPE VOLTE A DISTANZA DI ANNI NON SONO
PERCEPIBILI LE RICADUTE ASSISTENZIALI
ATTESE**

PERCHÈ?

**PERCHÈ AL DI LÀ DELLA LEGITTIMA GRADUALITÀ
APPLICATIVA E DELL'ADATTAMENTO TERRITORIALE. SI
E' INTRODOTTO LO STRUMENTO DELLA:**

RICONTRATTAZIONE PERMANENTE.

QUANDO NON QUELLO DELLA

**DISAPPLICAZIONE DEL PATTUITO, IN ATTESA DI AZIONI
DI CONTRASTO, CHE SI REPUTANO NON CONVENIENTI
PER LA PARTE CONTRATTUALMENTE DEBOLE**

RICONTRATTAZIONE PERMANENTE E DISAPPLICAZIONE UN DANNO PER LA COLLETTIVITÀ:

- **IMPEDISCONO IL PROCESSO VIRTUOSO SCELTA → PROGETTAZIONE → CONDIVISIONE → APPLICAZIONE VERIFICA → ADATTAMENTO.**
- **PRODUCONO PRECARIETÀ ASSISTENZIALE.**
- **AUTOALIMENTANO LA POLITICA DELLA CONTRAPPOSIZIONE ANZICHÈ QUELLA DEL COORDINAMENTO OPERATIVO, SCREDITANDO IL PROCESSO NEGOZIALE ANCHE SUL PIANO ASSISTENZIALE.**

ETICA DELLA CONTRATTAZIONE

- **LA SUA INDISPENSABILITÁ NASCE DALLA CONDIVISIONE DELLE AFFERMAZIONE FATTA IN PRECEDENZA**
- **DEVE ESSERE UN CODICE CON STRUMENTI APPLICATIVI CONDIVISI DALLE PARTI COINVOLTE**
- **LE STESSE PARTI SI DEVONO SENTIRE IMPEGNATE NEL REDIGERLO E NEL RISPETTARLO PENA IL VENIR MENO DELLA LORO FUNZIONE ED IL PREVALERE INVECE DI UNA AUTOREFERENZIALITÁ DANNOSA PER LA SALUTE PUBBLICA.**

1° CONFERENZA NAZIONALE SULLE CURE PRIMARIE BOLOGNA, 25-26 FEBBRAIO 2008

La contrattualistica: fattore determinante del miglioramento dell'assistenza.

Stefano Zingoni*

Sintesi dell'intervento programmato per Martedì 26/02/08 Prima Sessione ore 12.

Vengono individuate le caratteristiche di una contrattualistica che rappresenti la principale garanzia per un miglioramento assistenziale attraverso un percorso di condivisione e coerenza, che abbracci tutte le fasi: dalla progettualità alla pattistica, per poi estendersi alla applicazione, alla verifica ed alla rimodulazione delle scelte sottoscritte. **Si fa discendere dalla definizione del contratto come strumento di qualificazione assistenziale la necessità di un'etica contrattuale tradotta in codice comportamentale tra parti sinceramente rivolte al cambiamento e ad un impegno ad evitare che riserve, non superate dagli atti conciliativi tipici del meccanismo pattizio, rappresentino un intralcio delle fasi applicative dei processi di miglioramento assistenziale.**

Vengono brevemente rapportate le considerazioni generali con alcuni esempi della contrattualistica regionale (Emilia-Romagna) per individuare nella "ricontrattazione permanente" il principale intralcio all'espletamento delle potenzialità assistenziali contenute nei contratti e quindi come maggior fonte di danno per la collettività.

* Responsabile Centro studi nazionale Fimmg, Segretario regionale della Fimmg Emilia Romagna

BOZZA SISAC ACN

ART. 1 QUADRO DI RIFERIMENTO, COMMA 3:

Le regioni rispettano le clausole del presente accordo applicandone i principi negli accordi decentrati.....

ART. 3 LIVELLI DI CONTRATTAZIONE, COMMA 6:

Ai sensi dell'art.40, comma 3- quinquies del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come richiamato dall'art. 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002 numero 289, eventuali clausole degli Accordi Regionali ed Aziendali difformi rispetto al presente accordo sono nulle non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma del Codice Civile.

BASTA? TUTTO RISOLTO?

CONSIDERAZIONI

BOZZA SISAC:

ART.1, C.3 INSERISCE UN IMPEGNO DECLARATORIO SENZA PREVEDERE COSA SUCCENDE IN CASO DI MANCATO RISPETTO

ART. 3, C.6 TRASFORMA IL “TENER CONTO” INSERITO NELLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA SISAC RISPETTO A UNA SERIE DI ARTICOLI , TRA CUI IL 40, DI UNA LEGGE DI RIFERIMENTO PER LA DIPENDENZA IN UNA SOVRAPPOSIZIONE E SEGNOTAMENTE PER UN COMMA PREVALENTEMENTE FINANZIARIO, FACENDO VENIRE IL SOSPETTO DI UN TENTATIVO NON DI APPLICAZIONE PERIFERICA COERENTE DELL’ACN, MA DI UN INGABBIAMENTO FINANZIARIO DELLA CONTRATTUALISTICA PERIFERICA CON L’AGGRAVANTE DELLA DECADENZA AUTOMATICA, RAFFORZATA DALLA PREVISIONE CONTRATTUALE, DELLE PARTI DELL’ACN, CHE IN FUTURO FOSSERO RITENUTE IN CONTRASTO CON LEGGI SOPRAGGIUNTE.

IN CONCLUSIONE

NON CI SONO GARANZIE CONTRO LA POLITICA DELLO SCRIVIAMO E FIRMIAMO PURE, TANTO POI DISAPPLICO ED ALLE TUE RAGIONI CI PENSANO I GIUDICI, SE VUOI!

CONSTATAZIONE:

NON CI SONO NORME DI RIFERIMENTI COGENTI CONTRO LA MANCANZA DI ETICA CONTRATTUALE.
NON SI PREVEDONO CAMERE DI PREVENZIONE NE’ DI DISINCENTIVAZIONE CONTRO LA SOSTITUZIONE DEL CONFRONTO CON LA VIA GIUDIZIARIA, DIVENUTA SCELTA TATTICA IN TEMA DI POLITICA CONTRATTUALE DELLA PARTE PUBBLICA.

POSSIBILE PERCORSO DI MAGGIOR GARANZIA:

CRITICITA’ → TAVOLO NEGOZIALE → 1) *RISOLUZIONE*, IN 60 GG, FACENDO RIFERIMENTO ANCHE A CODICE ETICO INSERITO NEL CONTRATTO. 2) *MANCATA RISOLUZIONE*, GIUDIZIO IN UN COMITATO, COMPETENTE PER TUTTE LE PARTI, PREVISTO IN CONTRATTO ED EVENTUALE SANZIONAMENTO.